



## COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

MILANO

IL PRESIDENTE F.F.

Decreto n. 7 /2022

Letto il decreto n. 9 in data 11 aprile 2022 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale Lombardia (CTR),  
ritenuta la necessità di individuare criteri interpretativi della disciplina dello svolgimento delle udienze della Commissione Tributaria Provinciale Milano (CTP) che si terranno dal 2 maggio 2022 in poi,

### **c o n s i d e r a**

#### *1. Disciplina di svolgimento delle udienze camerali e pubbliche con partecipazione in presenza*

Dal 2 maggio la disciplina dello svolgimento dell'udienza è quella ordinaria le cui sequenze sono descritte negli artt. 30 ss. del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34.

L'avviso di trattazione è comunicato dalla segreteria alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima della data fissata.

La discussione della controversia avviene in camera di consiglio (di seguito, CC).

Alla regola fa eccezione il caso in cui una delle parti richieda che la discussione avvenga in udienza pubblica (di seguito, UP); richiesta da depositare in segreteria e notificare alle altre parti costituite fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione).

#### *2. Disciplina di svolgimento delle udienze camerali e pubbliche con partecipazione a distanza*

2.1. Con la disciplina descritta convive quella speciale dettata dall'art. 16, comma 4, del d.l. 17 dicembre 2018, n. 119, che prevede, nel suo primo periodo, la possibilità che la partecipazione alle sopraindicate CC e UP avvenga a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore, dei soggetti della riscossione, dei giudici tributari e del personale amministrativo.

Il terzo periodo del comma 4 spiega che la partecipazione da remoto alla UP può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso, nel primo atto difensivo oppure con istanza da depositare in segreteria e notificare alle parti costituite prima della comunicazione dell'ordinario avviso di trattazione.

2.2. La disposizione in esame non detta disciplina alcuna per l'attivazione della partecipazione da remoto alla CC.

Questo può far ritenere che la partecipazione a distanza possa essere deliberata anche d'ufficio, effettuate le opportune valutazioni, dal Presidente e dal vicepresidente di sezione, se presidente del collegio. Così lascerebbe intendere l'ultimo periodo del comma in esame secondo il quale *i giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.*

Qualora fosse disposta d'ufficio la partecipazione da remoto alla CC l'ordinario avviso di trattazione sarebbe sostituito da altro speciale avviso.

2.3. La partecipazione da remoto alla CC può essere richiesta dalla parte.

La disposizione, tuttavia, omette di disciplinare tempi e modi di detta richiesta.

In particolare, non contiene norma analoga a quella dettata per la partecipazione da remoto alla UP, nella quale - come si è detto - può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso, nel primo atto difensivo oppure con istanza da depositare in segreteria e notificare alle parti costituite prima della comunicazione dell'ordinario avviso di trattazione.

Resta dubbio, pertanto, se, ricevuto l'ordinario avviso di trattazione in CC, la parte possa ancora richiedere la partecipazione da remoto e quale sia il termine entro il quale proporla.

Impegnarsi in una risposta che abbia una base giuridica sicura non è materia per questo provvedimento.

Una soluzione empirica può essere quella di applicare anche alla richiesta di partecipazione da remoto alla CC la disposizione dettata per la UP: la richiesta deve essere contenuta nel ricorso, nel primo atto difensivo oppure in una istanza da depositare in segreteria e notificare alle parti costituite prima della comunicazione dell'ordinario avviso di trattazione.

Il rigore di detta soluzione potrebbe, tenuto conto che all'inosservanza di detta regola non sono collegate sanzioni processuali (inammissibilità, nullità, ecc.), suggerire l'adozione di soluzioni operative che tengano conto degli interessi delle parti, senza arrecare pregiudizi al sollecito svolgimento del processo.

In tal senso può farsi riferimento al criterio 8 di p. 4 del citato decreto del 11 aprile 2022 del presidente della CTR.

### *3. Udienze camerali e pubbliche in cui coesistano controversie da trattare con partecipazione in presenza e a distanza*

Nel caso in cui, in unica udienza, coesistano controversie da trattare con partecipazione in presenza e controversie da trattare con partecipazione a distanza, è fondamentale l'attività di organizzazione dell'udienza che sarà svolta dai presidenti e vicepresidenti (nelle udienze dai medesimi presiedute) di sezione. Attività che deve considerare i) che la modalità da privilegiare è sempre quella ordinaria della partecipazione in presenza e ii) che, di riflesso, le modalità di partecipazione da remoto, nella stessa udienza, per la

trattazione di altre controversie, ne risultano inevitabilmente condizionate, in particolare con riferimento alla presenza di giudici e personale amministrativo.

In relazione ad altri criteri organizzativi adottabili si veda la parte conclusiva (p. 5) del decreto del presidente della CTR (che, per completezza espositiva, si acclude in copia).

Copia del presente decreto sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Commissione Tributaria Regionale, al Direttore ed alle Segreterie.

Milano 22 aprile 2022

**Renato G. Bricchetti\***

*\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993.*